CIRCOLARE n. 5/2016 approvata con delibera del 18 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 14 del Decreto 7 settembre 2016

Finanziamenti agevolati per studi di prefattibilità e fattibilità e programmi di assistenza tecnica collegati a investimenti italiani in Paesi extra UE
(Legge 133/08, art. 6, comma 2, lettera b) e successive modificazioni – DM 7 settembre 2016, art. 3, comma 1, lettera b)

1.- Forma dell'intervento finanziario

1.1- Finanziamento agevolato concesso dal Comitato Agevolazioni a valere sul Fondo pubblico 394/81, nel rispetto delle disposizioni del regolamento UE "de minimis", alle condizioni che seguono.

1.2 - Il finanziamento non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche che abbiano a oggetto le medesime spese.

2 - Beneficiari

2.1 - Tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata.

3 - Finalità

3.1 - Realizzazione di studi di prefattibilità/fattibilità e programmi di assistenza tecnica collegati ad investimenti italiani in Paesi che non sono membri dell'Unione Europea.

3.2 - Lo studio è destinato a verificare in via preventiva la fattibilità di un investimento commerciale o produttivo che l'impresa intende realizzare.

3.3 - L'assistenza tecnica è destinata alla formazione del personale in loco successivamente alla realizzazione di un investimento da parte dell'impresa. L'assistenza tecnica deve riguardare un investimento avviato da non più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di finanziamento.

3.4 - Lo studio o l'assistenza tecnica deve riguardare il settore di attività del richiedente, o del suo Gruppo, e l'investimento collegato deve essere effettuato dallo stesso soggetto che realizza e/o partecipa all'investimento stesso.

3.5 - Ogni domanda di finanziamento può riguardare uno studio o un programma di assistenza tecnica da realizzare in un solo Paese.

4 - Spese ammissibili al finanziamento

4.1 –Le spese ammissibili al finanziamento sono indicate nel preventivo allegato al modulo di domanda e sono:

- retribuzioni per il personale interno;
- compensi per il personale esterno;
- spese di viaggi e soggiorni.

Le spese devono

- riguardare attività direttamente collegate allo studio o all'assistenza tecnica effettuata in loco o presso la sede dell'impresa;
- essere sostenute nel periodo di realizzazione dello studio o del programma di assistenza tecnica. Tale periodo decorre dalla data di presentazione della domanda di finanziamento e

termina massimo 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Una spesa si considera sostenuta alla data in cui avviene l'effettivo pagamento.

4.2 – Per il personale interno, il costo è calcolato in base alla retribuzione lorda risultante dall'ultimo cedolino per il tempo effettivamente dedicato allo studio o all'assistenza tecnica.
Per il personale esterno il costo deve risultare da specifico contratto (lettera di incarico/accettazione per lo studio e contratto di assistenza tecnica per il programma di formazione) e non può comprendere le consulenze relative alla predisposizione della domanda di intervento e alle fasi successive di erogazione e rimborso, in quanto non agevolabili.
4.3 - Nel periodo di realizzazione è consentita una compensazione tra gli importi delle singole voci di spesa del preventivo fino ad un massimo del 30%, fermo restando l'ammontare totale dello stesso preventivo. Eventuali compensazioni di ordine superiore o variazioni delle singole voci di spesa saranno sottoposte al Comitato.

5 - Importo del finanziamento

Il finanziamento è deliberato dal Comitato in base ai risultati dell'istruttoria nella misura massima del:

- 100% dell'importo delle spese indicate nel preventivo con i seguenti limiti:
  - euro 150.000,00 per studi collegati ad investimenti commerciali;
  - euro 300.000,00 per studi collegati ad investimenti produttivi;
  - euro 300.000,00 per assistenza tecnica;
- 12,50% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi tre bilanci approvati; comunque l'esposizione complessiva del richiedente verso il Fondo 394/81 non può superare il 35% dei ricavi medi degli ultimi tre bilanci approvati;
- limite posto dall'applicazione del Regolamento UE "de minimis".

6 - Condizioni del finanziamento

- la durata del finanziamento è di 4 anni e mezzo, di cui 18 mesi di preammortamento e 3 anni di ammortamento a partire dalla stipula del contratto. La durata del finanziamento può essere ridotta su richiesta dell'impresa da indicare nella domanda. Il rimborso del capitale avviene in rate semestrali posticipate costanti;
- il preammortamento decorre dalla data di stipula del contratto e termina massimo 18 mesi dopo tale data;
- il periodo di utilizzo del finanziamento decorre dalla data di stipula del contratto di finanziamento e termina massimo 18 mesi dopo tale data;
- il tasso d'interesse agevolato è pari al 10% del tasso di riferimento, di cui alla normativa comunitaria, vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento; il tasso di interesse del finanziamento non può essere in ogni caso inferiore allo 0 percento.
- il Comitato può accordare una riduzione delle garanzie da prestare fino a un massimo dell'80% sulla base di criteri di valutazione prefissati, deliberati dal Comitato stesso:
  - per le PMI, l'importo garantito potrà variare tra il 20% e il 100% del finanziamento a valere sul Fondo 394/81;
  - per le imprese a "media capitalizzazione", per tali intendendosi imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 3000, l'importo garantito potrà variare tra il 20% e il 100% del finanziamento a valere sul Fondo 394/81;
- per garantire il rimborso del capitale, dei relativi interessi e degli altri oneri accessori, i beneficiari possono prestare, a fronte dei singoli importi da erogare, una o più delle seguenti garanzie già deliberate dal Comitato:

- fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa, entrambe conformi alle clausole giuridiche di cui allo schema pubblicato sul sito Internet della SIMEST
- fideiussione di confidi, fideiussione di intermediari finanziari convenzionati con SIMEST.

- il Comitato può deliberare eventuali altre garanzie (quali ad es.“cash collateral”) e controgaranzie;
- gli interessi di mora sono calcolati al tasso di riferimento vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento, maggiorato di 2 punti.

7 – Domanda di finanziamento

7.1 - La domanda di finanziamento, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, può essere inviata alla SIMEST direttamente attraverso il Portale SIMEST (www.portalesimest.it) o tramite PEC. In alternativa, la domanda, firmata dal legale rappresentante dell’impresa, può essere inviata con i mezzi tradizionali. Il modulo di domanda è pubblicato anche sul sito del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero).

7.2 – La SIMEST registra la domanda e comunica al richiedente la data di ricezione e il numero di riferimento attribuito all’operazione.

8 – Istruttoria

8.1 - La SIMEST, seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle domande, effettua l’istruttoria sulla base dell’analisi del preventivo di spesa, in relazione alla consistenza patrimoniale, finanziaria ed organizzativa dell’impresa, con particolare attenzione alle risorse finanziarie e aziendali utili a garantire il rimborso del finanziamento; i relativi criteri sono previsti dal sistema di valutazione approvato con delibera del Comitato, che può prevedere “bonus” specifici;

8.2 - La SIMEST può effettuare eventuali controlli presso la sede italiana dell’impresa e chiedere documentazione integrativa ed eventuali chiarimenti, da fornirsi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, pena l’archiviazione della domanda di finanziamento.

8.3 - La domanda di finanziamento è presentata al Comitato sulla base delle risultanze istruttorie della SIMEST entro due mesi dalla data di arrivo della domanda completa della documentazione necessaria per concludere l’istruttoria.

9 – Contratto di finanziamento

L’impresa è tenuta a far pervenire alla SIMEST la documentazione necessaria per la stipula del contratto di finanziamento entro 1 mese dalla data di ricezione della comunicazione della delibera di concessione del Comitato. Il contratto di finanziamento è stipulato entro 2 mesi dalla ricezione della comunicazione della delibera di concessione del Comitato.

Trascorsi inutilmente tali termini, l’operazione viene sottoposta al Comitato per l’eventuale revoca.

10 – Erogazione

10.1 - La SIMEST eroga il finanziamento concesso secondo le seguenti modalità:

- la prima erogazione, per un importo compreso tra un minimo del 50% ed un massimo del 70% del finanziamento concesso, deve essere richiesta entro 3 mesi dalla stipula del contratto; la SIMEST procede all’erogazione del finanziamento previo rilascio delle garanzie deliberate dal Comitato;
- l’importo a saldo del finanziamento è erogato, previa consegna alla SIMEST delle garanzie previste, a condizione che le spese sostenute superino l’importo già erogato, sulla base della relazione finale dell’impresa completa della distinta analitica delle spese sostenute.

La relazione finale deve riportare dettagliatamente, per gli studi, i contenuti e i risultati delle analisi effettuate e se intenda o meno realizzare l'investimento commerciale o produttivo e per l'assistenza tecnica i contenuti e i risultati. La documentazione di spesa potrà essere prodotta anche sulla base della distinta analitica delle spese sostenute, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive eventuali modificazioni.

10.2 - Qualora l'impresa beneficiaria non presenti la richiesta di prima erogazione entro 3 mesi dalla stipula e/o non fornisca le necessarie garanzie nei successivi 3 mesi, o ancora, non presenti la relazione finale comprensiva del consuntivo finale delle spese entro un mese dal termine del periodo di realizzazione dello studio o del programma, il finanziamento è sottoposto al Comitato per l'eventuale revoca, previa comunicazione all'impresa almeno 15 giorni antecedenti la data del Comitato.

10.3 - Ai fini di verifiche e controlli, l'impresa è tenuta a conservare a disposizione della SIMEST i seguenti documenti e attestazioni predisposti per la concessione ed erogazione del finanziamento agevolato, per l'intero periodo di rimborso:

- fatture di acquisto, ricevute o documenti equivalenti;
- cedolini paga o documenti equivalenti relativamente al personale per l'attività svolta in Italia e all'estero;
- documentazione bancaria attestante il pagamento degli importi finanziati;
- ogni ulteriore documentazione inerente il finanziamento accolto, prevista sia dalla legislazione italiana che dalla legislazione locale del paese oggetto dello studio o del programma di assistenza tecnica.

11 - Controllo a campione

La SIMEST effettua controlli a campione (uno ogni 15 dichiarazioni di spesa a consuntivo, in ordine cronologico di arrivo). Nel caso di controllo a campione, sarà richiesta all'impresa la documentazione in copia conforme all'originale relativa a tutte le spese che saranno dichiarate nel consuntivo finale. L'impresa ha 30 giorni di tempo per presentare la predetta documentazione.

12 – Consolidamento

12.1 - Ai fini del consolidamento del finanziamento, la SIMEST predispone una relazione sulla base del raffronto fra le spese approvate e quelle idoneamente documentate dall'impresa e la sottopone al Comitato, di massima, entro tre mesi dalla scadenza del periodo di utilizzo.

12.2 - La relazione della SIMEST è basata sull'esame:

- della documentazione di spesa prodotta dall'impresa;
- della relazione finale presentata dall'impresa.

12.3 - Il Comitato valuta gli esiti della relazione della SIMEST e assume le decisioni relative al consolidamento. In caso di mancato o parziale consolidamento, il finanziamento relativo alle spese non idoneamente documentate è revocato e sarà restituito in unica soluzione entro tre mesi dalla data di ricezione della relativa richiesta della SIMEST all'impresa, con gli interessi a tasso di riferimento calcolati dalla data di erogazione.

12.4- Qualora, prima che si pervenga alla delibera di consolidamento, il contratto di finanziamento venga (per qualsiasi motivo) risolto, ovvero l'impresa decada dal beneficio del termine, il finanziamento è revocato e l'impresa dovrà restituire in un'unica soluzione il finanziamento a tasso di riferimento (calcolato dalla data delle singole erogazioni) entro 30 giorni dalla relativa richiesta della SIMEST.

12.5- I beneficiari cui venga confermata l'agevolazione a fronte di studi, devono, entro un anno dalla conferma stessa, fornire al Ministero e alla SIMEST una relazione sullo stato di realizzazione

delle iniziative oggetto degli studi o sulle cause di non realizzazione, quantificandone, in caso di esito favorevole all'investimento, la relativa entità e le principali modalità di realizzazione.

13– Revoca del finanziamento

Oltre alle ipotesi di revoca previste negli articoli precedenti della circolare, il finanziamento può essere revocato in caso di documentazione incompleta o irregolare rilevata in fase di erogazione. Tale revoca, adottata dal Comitato previa contestazione all'impresa, comporta che la stessa deve rimborsare, in unica soluzione entro 3 mesi dalla ricezione della relativa richiesta della SIMEST, il finanziamento erogato con gli interessi a tasso di riferimento calcolati dalla data delle singole erogazioni.

Il Presidente del Comitato Agevolazioni

All.: "preventivo delle spese"

SCHEDA 1

PREVENTIVO DELLE SPESE

Paese

		N° g/u	Costo unitario g/u	Totale costi personale	N° Viaggi	Costo unitario Viaggio	Totale costi viaggi	N° soggiorni	Costo unitario soggiorno	Totale costi soggiorni	Totale
	Personale interno **(*)** [INSERISCI RIGA]										
X	Qualifica										
	Personale esterno (consulenti) **(*)**[INSERISCI RIGA]										
X	Nominativo e qualifica										

Subtotali per voci di spesa:

Retribuzioni personale interno:

Compensi personale esterno (consulenti):

Viaggi e soggiorni personale interno:

Viaggi e soggiorni personale esterno (consulenti):

TOTALE COSTO STUDIO DI FATTIBILITA/PROGRAMMA DI ASSISTENZA TECNICA	

(*) Le attività svolte dal personale interno ed esterno possono essere effettuate in loco e/o in Italia.